

COMUNE DI CITTAREALE
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in prima convocazione

Del 09.06.2012
Seduta Straordinaria

N. 15

OGGETTO

Determinazione aliquote IMU
anno 2012.

L'anno duemiladodici addi nove del mese di giugno alle ore
10,45 e ss. in Cittareale e nella consueta sala delle adunanze
consiliari.

Convocatosi il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 comma
3, D.Igvo 267/2000, si è il medesimo ivi congregato.

Fatto l'appello nominale risultano

	Presenti	Assenti
1) FEDELE Giuseppe	x	
2) TALIANI Luigi	x	
3) DI GIAMBATTISTA Andrea	x	
4) FIRMANI Alessandro	x	
5) FUSANO Francesco	x	
6) DAFANO Elio		x
7) MARGARITA Antonio	x	
8) NELLI Francesco	x	
9) TARTAGLIA Silvestro	x	
10) DAFANO Valentina		x

Assiste all'adunanza la Dott.ssa Raffaella Silvestrini Segretario Comunale.

Il Sig. Fedele Giuseppe visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in prima convocazione assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

C. C. n° 15 del 09.06.2012

OGGETTO: Determinazione aliquote I.M.U. 2012.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE - FINANZIARIO

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, esprime parere ~~contabile~~ e tecnico-contabile FAVOREVOLE

Cittareale, lì 05.06.2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Boni rag. Meri

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200.00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, ai Comuni

è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO che l'art. 13, comma 11, del D. L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

- aliquota base per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
- aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili pari allo 0,76 per cento;

Su proposta della Giunta;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

DELIBERA

A) Di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

- 1) aliquota base per l'abitazione principale pari allo 0,4 per cento;
- 2) aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili pari allo 0,76 per cento;

B) Di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;

D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

E) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Delibera C.C. n. 15 del 09.06.2012
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DEDELE Ing. Giuseppe
Giuseppe DeDele
Reg. Pub. N. 274



IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRINI Dott.ssa Raffaella

Raffaella Silvestrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **14 GIU 2012** e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al **29 GIU 2012**

Cittareale, li **14 GIU 2012**

IL MESSO COMUNALE

CHIRONI Massimo
Massimo Chironi



IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRINI Dott.ssa Raffaella

Raffaella Silvestrini

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

Cittareale li **14 GIU 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRINI Dott.ssa Raffaella

Raffaella Silvestrini

CERTIFICATO ESECUTIVITA' (ART. 134 comma 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

- non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione

Cittareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESITO DEL CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell D.L. 267/2000:

() trattandosi di materia di cui all'articolo 126 del D.L. 267/2000;

() su richiesta di 1/5 dei consiglieri ai sensi dell'articolo 127, comma 1 del d.L. 267/2000;

() per iniziativa della Giunta

è stata inoltrata con elenco n. prot. del ed è pervenuta in data prot.

() che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini nei termini prescritti un provvedimento di annullamento per cui la stessa divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge il giorno

() che è divenuta esecutiva ai termini dell'articolo 134 del D.L. 267/2000, non avendo riscontrato vizi di legittimità, come da comunicazione n. in data

() che è divenuta efficace ai sensi dell'articolo 134 del D.L. 267/2000, per effetto dell'intervenuta adozione dell'atto consiliare n. in data

() che l'Organo di Controllo, riscontrando vizi di legittimità ha annullato la deliberazione con provvedimento n. del

IL SEGRETARIO COMUNALE